

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI

Il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

Dott. Guido Pala	Presidente
Dott. Francesco Paolo Pasoli	Giudice rel.
Dott. Adriana Demuro	Giudice Onor.
Dott. Antonello Soriga	Giudice Onor.

Visti gli atti della procedura indicata in epigrafe -aperta su ricorso, ex art. 330 e ss c.c., di ***** ed in cui si è costituita ***** , genitori coniugati in fase di separazione, relativa al loro figlio minore ***** attualmente convivente con il padre, il Tribunale per i Minorenni

OSSERVA

con il ricorso predetto, depositato l'8.3.12, il padre dei minori richiedeva la decadenza dalla potestà della moglie per il comportamento tenuto dopo aver ottenuto l'autorizzazione -dal giudice della separazione- a recarsi in Senegal.

La signora, infatti, non era rientrata nel termine fissato dal giudice, trattenendosi invece all'estero con il figlio e violando così, secondo il ricorrente, la convenzione di Strasburgo ratificata dalla legge n. 77/03, l'art. 155 *sexies* e l'art 574 c.p.

Il padre del minore richiedeva, pertanto, la decadenza della moglie dalla potestà genitoriale e l'affidamento esclusivo del figlio.

All'udienza del 19.9.12 il difensore della madre precisava che la sua assistita era rientrata in Italia nel mese di luglio ed era fissata udienza davanti al Giudice della separazione il 28.9.12 (dopo che lo stesso Giudice all'udienza precedente del 3.4.12 aveva revocato l'affidamento condiviso, disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre e trasmesso gli atti alla Procura per la sottrazione di minore, per il comportamento della madre).

All'udienza del 30.1.13 la madre riferiva che al suo arrivo a Cagliari aveva riconsegnato il figlio al marito per il provvedimento del giudice della separazione. Il ***** confermava e precisava di aver accompagnato il figlio a visitare la madre "una volta al mese per circa quattro o cinque mesi". Su conforme richiesta del ricorrente il Giudice concedeva alle parti termine per note e repliche che erano regolarmente depositate.

Il padre, attraverso il proprio difensore, precisava di rispettare i provvedimenti del giudice della separazione facendo incontrare il figlio alla madre con regolarità, ma solo in sua presenza, per evitare che "ancora una volta ella perpetrì una sottrazione di minore" e dichiarava di non opporsi ad incontri "protetti" della madre con il figlio "previa accurata valutazione della figura di quest'ultima e delle sue capacità genitoriali."

La madre, invece confermava quanto riportato nella CR, ovvero di ritenere di non aver violato alcuna norma di legge (per le ragioni indicate nella CR e nelle note) e di non aver tenuto alcun comportamento pregiudizievole per il figlio; richiedeva pertanto il rigetto delle richieste del ricorrente per difetto dei loro presupposti.

Il Servizio Sociale di Quartu Sant'Elena, il 22.2.13, invece, trasmetteva al TM una relazione di aggiornamento "a seguito dell'emergere di una condizione di disagio socio familiare affettivo" del minore che, dal rientro in Italia, vede la madre solo alla presenza del padre. Ciò, secondo li SS, ha causato nel minore mi deciso disagio acuito dal brusco cambiamento rispetto alle abitudini di vita precedenti (con continui contatti con la madre), nonché dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori. Il SS, pertanto aveva convocato i genitori ed il minore per cercare una soluzione a tali problematiche e durante tale colloquio il bambino era apparso sereno cd aveva espresso il desiderio di non "vederli più litigare."

Il PM chiedeva il rigetto del ricorso con incarico al SS, nonostante l'esclusiva competenza del giudice della separazione riguardo alle condizioni di affidamento, di verificare la disponibilità delle parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità e la ripresa immediata dei rapporti con la madre. Premesso quanto precede, il TM, preso atto che la prossima udienza davanti al Giudice della separazione –unica autorità giudiziaria ompetente a decidere sulle condizioni dell'affidamento- è fissata il 20.12.13 per l'audizione del minore tramite le competenti strutture o la precisazione delle conclusioni, ritiene necessario, per evitare un sicuro pregiudizio ad *****, disporre, con provvedimento immediatamente efficace, a cura del SS territoriale, eventualmente in collaborazione col Consultorio Familiare locale per io stesso e la madre un supporto psicologico, nonché disporre incontri protetti, a cura dei predetti Servizi, del figlio con la madre attraverso le modalità ritenute più opportune dagli specialisti li seguiranno. Il TM non ritiene poi, allo stato, di dover adottare alcun provvedimento restrittivo o limitativo della responsabilità genitoriale. Deve infine fissarsi un'udienza di verifica alla presenza delle parti e del SS.

P.Q.M

il Tribunale visti il parere del PM e gli artt. 330 e ss. c.c. e 38 Att. cc., 737 e ss. c.p.c., con decreto immediatamente efficace ex art. 741 cpv c.p.c.

INCARICA

il Servizio Sociale del Comune di Quartu Sant'Elena, eventualmente in collaborazione del locale Consultorio Familiare, di supportare psicologicamente il minore e la madre e di organizzare, con l'ausilio di specialisti in psicologia e secondo le indicazioni di questi ultimi, frequenti incontri protetti del minore con la madre a cadenza periodica.

Il SS/CF farà pervenire una relazione di aggiornamento -anche via fax- entro il 2.10.13 al TM e parteciperà all'udienza sotto indicata.

FISSA

l'udienza del 9.10.13 ore 10 davanti al giudice delegato per la prosecuzione del procedimento e l'ascolto delle parti e degli operatori del servizio sociale/consultorio familiare. Si comunichi a:

- Pubblico Ministero;
- Servizio Sociale di Quartu SE;
- Consultorio Familiare di Quartu SE tramite la ASL Cagliari
- *****, presso lo studio dell'avv.to Rosalia Pacifico via Cervi 16;
- *****, presso lo studio dell'avv.to *****, via *****.

Cagliari 20.03.2012

Il Giudice